

Trib. Terni, 30 luglio 2018, n. 696. Conto corrente bancario – Fideiussione – Liberazione garante *ex art.* 1956 c.c. – Rigetto

L'eccezione inerente alla pretesa liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c. non può essere invocata allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di socio e/o di legale rappresentante della società debitrice principale poiché in tale situazione il fideiussore è perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale di quest'ultima.

Trib. Terni, 30 maggio 2018, n. 496. *Leasing* – Locazione finanziaria traslativa – Natura atipica – Applicazione analogica art. 1526 c.c. – Restituzione canoni corrisposti – Rigetto della domanda

Ai contratti atipici e non espressamente disciplinati dal codice sono applicabili, oltre alle norme generali in materia di contratti, quelle regolatrici dei singoli contratti nel caso in cui il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi delle parti, evidenzia l'esistenza di situazioni analoghe a quelle disciplinate da queste ultime. Si ritiene, pertanto, che alla locazione finanziaria traslativa si possa applicare analogicamente, qualora tale tipo contrattuale si risolva per inadempimento dell'utilizzatore, la disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà. Nel caso di specie il pagamento dei canoni convenuti appare essere una forma di restituzione del prezzo, pagato dal concedente al fornitore, in previsione del successivo acquisto; ne deriva, quindi, la possibile applicazione dell'art. 1526, comma 1, c.c. Nonostante ciò la domanda di restituzione dei canoni corrisposti non può essere accolta avendo le parti espressamente convenuto l'obbligo di versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna del bene.

Trib. Perugia, 8 maggio 2018, n. 661. Contratto di finanziamento di credito fondiario – Usura e anatocismo – Interessi corrispettivi e moratori – Divieto di cumulo – Nullità – Rigetto della domanda di nullità

Il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere per il periodo previsto nel piano di ammortamento; gli interessi di mora si applicano invece sul debito scaduto e per il periodo di ritardo. Ne consegue che il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non potrebbe mai essere chiamato a pagare un tasso corrispettivo e di quello di mora.

Trib. Perugia, 2 maggio 2018, n. 634. Contratto di mutuo fondiario – Usura e anatocismo – Interessi corrispettivi e moratori – Divieto di cumulo – Nullità *ex art.* 644 c.p. – Improcedibilità della domanda di condanna – Rigetto opposizione

Va rigettata l'eccezione di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi contenute nel contratto di mutuo per contrarietà alla disciplina imperativa di cui all'art. 644 c.p. poiché deve comunque rilevarsi che in ogni caso (anche estendendo agli interessi moratori l'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 108 del 1996) l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata separatamente e non procedendo alla sommatoria dei due tassi. Il tasso moratorio e quello corrispettivo, infatti, non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere per il periodo previsto nel piano di ammortamento; gli interessi di mora si applicano invece sul debito scaduto e per il periodo di ritardo. Ne consegue che il mutuatario può essere

tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) oppure il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non potrebbe mai essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e di quello di mora.

Trib. Perugia, 24 gennaio 2018, n. 122. Conto corrente – Contratto di mutuo – Mutuo di scopo – Esposizione debitoria – Domanda di nullità – Rigetto

La commissione di massimo scoperto ha una funzione di remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione di una somma di denaro a favore del cliente per un determinato periodo di tempo e ciò indipendentemente dalla sua concreta utilizzazione. Tuttavia trattandosi di una clausola contrattuale deve essere espressamente prevista dalle parti nel contratto.

Sussiste una diversità ontologica e funzionale tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi che non autorizza una operazione addizionale tra gli stessi atteso che i primi non costituiscono un costo del finanziamento ma possono considerarsi un mero corrispettivo del mutuo; mentre negli interessi corrispettivi si evidenzia una funzione remuneratoria. Ne consegue che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, poiché tali tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un «non tasso» od un «tasso creativo», in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

Trib. Perugia, 19 gennaio 2018, n. 71. Mutuo fondiario – Usura – Interessi usurari – Interessi corrispettivi ed interessi moratori – Precetto – Rigetto opposizione – Condanna al risarcimento dei danni in solido

Con riguardo alla presunta usurarietà sopravvenuta deve evidenziarsi che il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori, non significa che il tasso debitore contrattuale e quello moratorio devono essere sommati tra loro ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi. L'operazione sarebbe per di più giuridicamente e logicamente scorretta, poiché trattasi di tassi previsti in via alternativa, nel senso che si applicano i primi non si applicano i secondi; anzi gli interessi moratori vengono in rilievo non nella fase ordinaria del rapporto contrattuale, ma in quella "patologica" dell'inadempimento e si applicano su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si era tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse.

Trib. Perugia, 20 luglio 2017, n. 1271. Conto corrente – Contratto autonomo di garanzia – Interessi – Onere della prova – Opposizione decreto ingiuntivo – Accoglimento – Revoca decreto ingiuntivo

È onere dell'istituto di credito, in quanto attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso, per poter consentire l'integrale ricostruzione del dare e avere.

Trib. Perugia, 27 aprile 2017. Contratto di conto corrente con apertura di credito – Prescrizione – Decorrenza – Mancata indicazione di specifici atti solutori – Accoglimento della domanda

In tema di interessi illegittimi nei rapporti bancari, in mancanza di specifica indicazione da parte della Banca resistente di singoli pagamenti che assolvono ad una funzione solutoria da cui far decorrere il termine decennale di prescrizione ed in assenza di prova in relazione all'effettiva funzione degli stessi, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto.

Trib. Perugia, 30 settembre, n. 2218. Contratto di investimento – Domanda di nullità per violazione norme imperative – Rigetto – Inadempimento obblighi informativi a carico dell'intermediario – Istanza di risarcimento del danno – Accoglimento

Le operazioni finanziarie sono regolamentate dal d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, il quale prevede diverse regole di comportamento che l'intermediario deve rispettare nei rapporti con il cliente. In particolare, l'intermediario è soggetto al rispetto di una serie di obblighi di informazione e correttezza nella fase di formazione del contratto. La violazione delle disposizioni relative a tali obblighi, tuttavia, non incide sulla validità del negozio, in quanto si tratta di norme che regolamentano la fase delle trattative, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1418 c.c. in tema di nullità. Ciò nonostante, la mancanza di una corretta informazione a favore del cliente circa un investimento che presenti un elevato rischio di perdita di capitale è causa di risarcimento dei danni subiti dall'investitore che, qualora fosse stato adeguatamente informato, si sarebbe sicuramente astenuto dal compiere l'operazione finanziaria.

Trib. Perugia, 6 luglio 2016, n. 1526. Contratto di mutuo – Interessi corrispettivi e moratori – Cumulabilità interessi – Usurarietà – Rigetto domanda

Ai fini delle verifiche dell'usura gli interessi si considerano usurari gli interessi che superano il limite legale fissato dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo. Gli interessi moratori non possono considerarsi un corrispettivo del mutuo ma, al contrario, costituiscono una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all'istituto di credito dall'eventuale inadempimento del mutuatario e hanno, pertanto, natura di clausola penale, svolgendo una funzione deterrente all'inadempimento; perciò, non saranno soggetti alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, in combinato disposto con l'art. 644 c.p., ma a quella prevista dall'art. 1384 c.c. ed eventualmente a quella dell'art. 33, comma 2, lett. f, d.lg. n. 206/2005. Ne consegue che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. devono essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto tali norme sono insuscettibili di interpretazione analogica e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura «corrispettiva» gravanti sul mutuatario.

Trib. Perugia, 23 giugno 2016, n. 1450. Contratto conto corrente – Capitalizzazione trimestrale interessi – Commissione massimo scoperto – Sommatoria interessi – Usurarietà – Rigetto

La commissione di massimo scoperto ha una funzione di remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione di una somma di denaro a favore del cliente per un determinato periodo di tempo e ciò indipendentemente dalla sua concreta utilizzazione. Tuttavia trattandosi di una clausola contrattuale deve essere espressamente prevista dalle parti nel contratto.

Sussiste una diversità ontologica e funzionale tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi che non autorizza una operazione addizionale tra gli stessi atteso che i primi non costituiscono un costo del finanziamento ma possono considerarsi un mero corrispettivo del mutuo; mentre negli interessi corrispettivi si evidenzia una funzione remuneratoria. Ne consegue che l'usura degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi,

poiché tali tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un «non tasso» od un «tasso creativo», in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

Trib. Perugia, 23 giugno 2006, n. 1449. Contratto di mutuo – Calcolo interessi – Interessi moratori – Interessi corrispettivi – Verifica usurarietà – Rigetto domanda

In tema di calcolo degli interessi, al fine di valutare l'eventuale usurarietà degli stessi ed il regime eventualmente applicabile, non si può procedere ad una mera operazione addizionale tra quelli corrispettivi e moratori, trattandosi di interessi tra loro distinti ontologicamente e funzionalmente.

Le disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. devono essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica (l'art. 644 c.p. opera, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) e fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura «corrispettiva» gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, restandone escluse le prestazioni accidentali e perciò meramente eventuali, sinalagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento. Gli interessi moratori, al contrario, costituiscono una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all'istituto di credito dall'eventuale inadempimento del mutuatario e hanno natura di clausola penale, svolgendo una funzione deterrente all'inadempimento; pertanto, non saranno soggetti alla disciplina di cui all'art. 1815, comma 2, in combinato disposto con l'art. 644 c.p., ma a quella prevista dall'art. 1384 c.c. ed eventualmente a quella dell'art. 33, comma 2, lett. f, d.lg. n. 206 del 2005.

Trib. Perugia, 12 maggio 2016, n. 1030. Contratto di mutuo – Garanzia fideiussoria – Opposizione a precetto – Risoluzione del contratto di mutuo – Rigetto – Illegittima richiesta interessi anatocistici – Insussistenza

La risoluzione di un contratto di mutuo non esonera il mutuatario dal pagamento integrale delle rate scadute e della quota di capitale ancora dovuta. Il soggetto che ha prestato fideiussione a garanzia di tale contratto, pertanto, non può porre a fondamento dell'istanza di opposizione all'esecuzione, intrapresa in suo danno dall'istituto di credito, l'intervenuta risoluzione dello stesso. Né può contestare che il sistema di ammortamento alla francese sia produttivo di interessi anatocistici, in quanto qualunque sia la durata del piano e la cadenza dei pagamenti, il calcolo degli stessi viene determinato sempre sulla parte di debito residuo da restituire al mutuante, determinandosi successivamente per differenza la quota capitale del pagamento che, una volta restituita, viene a ridurre il debito.

Trib. Terni, 7 marzo 2016, n. 189. Contratto di investimento – Assolvimento obblighi informativi – Adeguatezza operazioni investimento – Domanda nullità – Risarcimento danni – Rigetto

La violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario non incide sulla validità del contratto per cui è esclusa l'applicabilità della sanzione della nullità; tuttavia tale violazione potrà determinare una responsabilità in capo all'intermediario.

La sottoscrizione da parte del cliente di dichiarazioni circa il possesso di un'alta esperienza finanziaria, un'alta propensione al rischio e un alto obiettivo di investimento fa sì che gli stessi assumono la piena responsabilità del relativo contenuto atteso che anche ai rapporti bancari dovrà essere applicato il principio

di auto responsabilità, sia quando il cliente decide di non fornire informazioni, sia quando fornisce informazioni positive in ordine al proprio profilo di investimento.

Trib. Terni, 4 febbraio 2016, n. 101. Contratto di conto corrente bancario – Interessi ultralegali – Commissione di massimo scoperto – Fogli informativi – Rinvio *per relationem* – Forma scritta *ad substantiam* – Mancanza – Accoglimento parziale dell'opposizione – Revoca decreto ingiuntivo

Non integra il requisito della forma scritta, richiesta per la pattuizione degli interessi ultralegali e della condizione di massimo scoperto, il rinvio per relationem alle condizioni previste nei fogli informativi poiché tali documenti non hanno alcuna valenza contrattuale tra le parti ma, piuttosto, costituiscono strumenti di pubblicità rivolti alla generalità dei clienti con riferimento alle caratteristiche e ai rischi tipici delle operazioni e dei servizi offerti ed alle condizioni generali adottate.

Trib. Perugia, 28 gennaio 2016, n. 399. Contratto di mutuo a tasso variabile – Usura – Tasso soglia – Sommatoria interessi corrispettivi e moratori – Rigetto

Con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso variabile e piano di ammortamento alla «francese», al fine di effettuare il conteggio volto alla verifica del rispetto del tasso soglia di usura non si può procedere alla mera sommatoria ex ante dell'interesse convenzionale e interesse moratorio; invero, gli interessi di mora sulla rata composita di mutuo possono determinare usura, ma solo se computati sull'intera rata, comprensiva a sua volta di interessi convenzionali. Anche nell'ipotesi in cui gli interessi moratori fossero di per sé stessi dichiarati usurari, la nullità che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., investe la clausola che li prevede, non si estenderebbe tout court agli interessi corrispettivi, in quanto concreterebbe una ipotesi di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.

Trib. Perugia, 7 gennaio 2016, n. 41. Intermediazione mobiliare – Informativa precontrattuale – Obblighi della banca – Inadempimento – Domanda di nullità – Rigetto – Domanda di risoluzione per inadempimento – Richiesta risarcimento danni – Rigetto

La violazione delle disposizioni relative agli obblighi di informazione e correttezza nella formazione dei contratti finanziari non incide sulla validità degli stessi. Deve pertanto essere rigettata l'azione di nullità ex art. 1418 c.c. per la violazione di tali norme. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della banca agli obblighi informativi, anch'essa deve essere rigettata se la banca intermediaria è in grado di provare di aver illustrato al cliente il rischio connesso all'investimento, né può essere eccepito il conflitto di interessi di cui sarebbe portatrice la banca, se questa lo ha fatto constatare nei documenti sottoscritti dal cliente.

Trib. Terni, 12 novembre 2015, n. 926. Contratto di conto corrente bancario – Recesso – Interessi legali – Commissione di massimo scoperto – Forma scritta *ab substantiam* – Mancanza – Illegittimità – Accoglimento parziale

In tema di commissione di massimo scoperto, non essendo riconducibile tale istituto ad un'unica fattispecie giuridica, l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle

parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione commissione di massimo scoperto, senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo.

Trib. Terni, 17 ottobre 2015 n. 842. Contratti bancari – Fideiussione – Capitalizzazione degli interessi – Anatocismo – Principio di reciprocità – Necessità

In materia di contratti bancari in ordine alla capitalizzazione degli interessi l'istituto di credito è tenuto a rispettare il principio di reciprocità statuito dall'art. 120, comma 2, d.lg. n. 385/1993, come modificato dal d.lg. n. 342/1999, secondo il quale nelle operazioni di conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità di conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e dell'art. 2 della delibera CICR, emanata il 9/02/2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, che prevede che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". In virtù della predetta normativa, primaria e secondaria, le banche possono operare la capitalizzazione degli interessi purché la stessa capitalizzazione sia riconosciuta alla clientela, così come avvenuto nel caso di specie. Inoltre, il Tribunale di Terni evidenzia che ai fini della verifica dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina a tutela del consumatore deve aversi riguardo all'atteggiarsi dei rapporti tra il contratto costitutivo del debito principale e il contratto costitutivo dell'obbligazione fideiussoria e quindi in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita.

Trib. Perugia, 27 giugno, 2015, n. 1335. Intermediazione finanziaria – Contratto di investimento – Contratto quadro – Servizi di investimento – Obblighi di trasparenza – Doveri di informazione – Violazione – Domanda di nullità e/o annullabilità – Rigetto

Il Tribunale di Perugia, nel caso in esame, richiama la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 19 dicembre 2007, n. 26724 che in tema di intermediazione finanziaria ha statuito che "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del 'contratto quadro'; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso". In ragione di ciò, il Tribunale di Perugia ravvisa che la violazione dei doveri di informazione al cliente e di effettuare operazioni inadeguate al profilo patrimoniale dello stesso non dà luogo alla nullità del contratto di intermediazione per violazione di norme imperative, in quanto nel caso di specie, la violazione concerne, non norme riguardanti la validità del contratto, ma riferite al comportamento delle parti, la cui violazione è fonte di responsabilità e non di nullità del contratto. Alla luce di ciò, il Giudice rileva che la domanda attorea non appare fondata, in quanto gli acquisti dei titoli argentini sono avvenuti prima del declassamento da parte delle agenzie di rating, avvenuto nel 2001, quindi nessuna omissione può essere addebitata alla banca dato che, al momento della stipula, non sussisteva un particolare livello di rischio. Il Tribunale rigetta anche la domanda attorea in ordine all'annullabilità del contratto per errore, in

quanto all'epoca dell'acquisto dei titoli la banca non poteva avere alcuna conoscenza del rischio che si è verificato anni dopo, non potendo, di conseguenza, indurre in errore i clienti, ravvisando, oltretutto, che la giurisprudenza ha escluso il rimedio dell'annullabilità dei contratti di acquisto dei bond per errore, in quanto l'errore dedotto da parte attrice non sarebbe in ogni caso idoneo a soddisfare il requisito dell'essenzialità previsto dagli artt. 1428 e 1429 c.c. in quanto "la convenienza dell'investimento" non insisterebbe in alcun modo né sull'oggetto del contratto, né integrerebbe una qualità determinante dei titoli acquistati.

Trib. Terni, 3 giugno 2015, n. 497. Contratti bancari – Opposizione decreto ingiuntivo – efficacia probatoria dell'estratto conto – Onere della prova – Sussistenza in capo alla Banca opposta – Accoglimento dell'opposizione – Revoca del decreto ingiuntivo

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo è onere della banca opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, provare l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere nel giudizio, mediante la produzione degli estratti conto. In particolare, il Giudice, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, precisa che l'estratto di saldaconto costituisce concetto ben distinto dall'ordinario estratto conto, destinato a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. Alla luce di ciò, il Tribunale di Terni ha escluso l'idoneità probatoria dell'estratto di saldaconto prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, benché certificato ai sensi del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, art. 50, nella successiva fase della opposizione. A fronte della contestazione svolta dagli opposenti in relazione alla esistenza e consistenza del credito, l'omessa produzione da parte della banca del contratto e degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, garantito dalle fidejussioni rilasciate dagli opposenti, non consente al Tribunale adito di ritenere provato l'effettivo ammontare della esposizione debitoria posta a carico degli opposenti. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Trib. Perugia, 28 maggio 2015, n. 1023. Contratti di investimento – Obblighi informativi dell'intermediario – Rifiuto dell'investitore di fornire informazioni – Domanda di risoluzione contratto – Accoglimento della domanda

Nel caso di rifiuto dell'investitore di dare le informazioni relative alla propria situazione finanziaria è comunque onere dell'intermediario finanziario fornire tutte le informazioni inerenti i rischi ed i pericoli connessi all'investimento finanziario. La semplice sottoscrizione nell'ordine di acquisto di caselle contenenti clausole attinenti sia l'elevato rischio di perdita economica e che alla inadeguatezza delle informazioni fornite dallo stesso investitore costituiscono mere "clausole di stile" e come tali non sono idonee a provare che l'intermediario finanziario abbia assolto i propri doveri informativi di cui agli artt. 28 e 29 reg. Consob. Nello specifico il Tribunale di Perugia rileva, inoltre, che l'acquisto di obbligazioni argentine, caratterizzato da un elevato rischio di insolvenza, appare essere indirizzato maggiormente ad un investitore altamente qualificato ed in grado, pertanto, di valutare il rischio del loro investimento. Per tale ordine di ragioni il Tribunale ha ritenuto, dunque, sussistente un grave inadempimento dell'intermediario finanziario, stante l'inosservanza degli obblighi informativi disposti dalla specifica normativa di settore disponendo, pertanto, la risoluzione del contratto di investimento.

Trib. Perugia, 20 maggio 2015, n. 1002. Contratto di conto corrente bancario – Asimmetria contrattuale – Anatocismo – Capitalizzazione trimestrale interessi passivi – Nullità – Accoglimento

La clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nota come «solecismo finanziario», va ritenuta nulla in quanto non integra un uso normativo idoneo a derogare al principio di cui all'art. 1283 c.c., poiché nell'inserimento di tale clausola tra banca e privato difetta proprio l'elemento psicologico della opinio, trattandosi piuttosto di clausole che vengono supinamente accettate dal contraente privato quale indefettibile presupposto per l'accesso ai servizi bancari, senza che possa dirsi integrata in capo ai privati una consapevolezza circa la giuridicità e necessità di tale pattuizione. Pertanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi integra un uso negoziale, poiché è stata adottata per la prima volta nel 1952, su iniziativa dell'ABI, in palese violazione del divieto fissato dalla disciplina codicistica. Della inidoneità di un uso negoziale a derogare al generale divieto posto dall'art. 1283 c.c. deriva la radicale nullità della relativa pattuizione.

Trib. Perugia, 31 gennaio 2015, n. 254. Apertura di credito regolata in conto corrente bancario – Diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate – *Dies a quo* della prescrizione decennale – Irrilevanza della mancata contestazione degli estratti conto – Determinazione degli interessi passivi mediante rinvio agli 'usi di piazza' – Nullità parziale ed applicazione del tasso di interesse previsto *ex lege* – Applicazione di spese, interessi per c.d. 'giorni valuta' e commissione di massimo scoperto non pattuiti specificamente in forma scritta – Nullità parziale e diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti alla Banca – Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – Anatocismo – Natura negoziale del relativo uso – Nullità per violazione dell'art. 1283 c.c.

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, per il recupero delle somme illegittimamente corrisposte, riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, si prescrive in dieci anni, termine che decorre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418) e confermato dalla Consulta (Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78), dal momento di chiusura del conto e non dalla data del singolo versamento, salva la natura solutoria di quest'ultimo, in quanto destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

La mancata contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo contabile, non precludendo la contestazione della validità delle clausole contrattuali dalle quali essi derivino (ex multis cfr. Cass., 19 marzo 2007, n. 6514).

La clausola determinativa degli interessi passivi mediante rinvio agli 'usi di piazza' è nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto ed in virtù di quanto previsto dall'art. 4 della legge sulla trasparenza bancaria (l. 17 febbraio 1992, n. 154) poi trasfuso nell'art. 117 del d.lg. 10 settembre 1993, n. 385, ove si sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse. Ne deriva che, sulla somma capitale, fino all'8.7.1992 sono dovuti gli interessi legali, ex art. 1284 c.c. e, a partire dal 9.7.1992, gli interessi previsti dagli artt. 4 e 5 legge 17.2.1992 n. 154 (ora art. 117, comma 7, d.lg. 10.9.1993, n. 385) e, quindi, quelli calcolati applicando il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive (gli interessi a debito del cliente) e per quelle passive (gli interessi a credito del cliente).

Sono nulle, ai sensi dell'art. 1346 c.c., le clausole di applicazione di spese, interessi per c.d. 'giorni valuta' e commissione di massimo scoperto non pattuite specificamente in forma scritta.

La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., in quanto espressione di un mero uso negoziale e non normativo (cfr. in particolare Cass., 16 marzo 1999, n. 2374; Cass., 30 marzo 1999, n. 3096; Cass., 17 aprile 1999, n. 3845; Cass., 11 novembre 1999, n. 12507), ancorché stipulata in epoca antecedente l'approvazione dell'art. 25, terzo comma, del d.lg. 4 agosto 1999, n. 342, disposizione con la quale si statuiva la salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, ma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta per eccesso di delega (Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425). Ne deriva che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Trib. Perugia, 26 gennaio 2015, n. 115. Intermediazione mobiliare – Obbligo di informazione al cliente – Inadempimento – Domanda di nullità – Rigetto – Domanda di annullamento per errore – Rigetto – Domanda di risoluzione per inadempimento – Domanda di risarcimento danni – Accoglimento

Il dovere di un intermediario finanziario, in quanto operatore professionale e quindi soggetto dotato di una competenza e di conoscenze superiori alla media, è la corretta informazione concernente le caratteristiche dell'investimento posto in essere dal risparmiatore; in particolare, il compito del professionista è quello di colmare il gap informativo esistente con il risparmiatore, spiegandogli in maniera completa e sufficientemente chiara le caratteristiche dell'investimento. Ne deriva che un'informazione carente e inadeguata è tale da non consentire al risparmiatore di prendere le proprie decisioni di investimento e di conseguenza determina la risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario. Alla risoluzione consegue il risarcimento dei danni e a tal proposito, mentre l'onere della prova dell'adempimento è a carico dell'intermediario, si deve viceversa rilevare che è onere del risparmiatore provare il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta scorretta dell'intermediario ed il danno subito (cfr. Cass., 17 febbraio 2009, n. 3773). Alla stregua del criterio di ripartizione dell'onere probatorio appena individuato, incombe al cliente dimostrare che, laddove la banca lo avesse puntualmente informato delle caratteristiche del titolo oggetto dell'acquisto, egli si sarebbe ragionevolmente astenuto dal porre in essere l'operazione successivamente contestata e tale prova può essere data anche per presunzioni.

Trib. Terni, 12 gennaio 2015, n. 22. Eccezione di nullità del contratto di intermediazione finanziaria per difetto di forma scritta – Rigetto – Obblighi informativi dell'intermediario finanziario – Adeguatezza dell'investimento alla propensione al rischio dell'investitore – Negoziante dei titoli in conflitto di interessi – Insussistenza – Domanda di annullamento del contratto di investimento per errore – Difetto di prova dell'errore – Rigetto

Il Tribunale di Terni, in via preliminare rigetta l'eccezione di nullità del contratto di intermediazione per mancanza della forma scritta prescritta ad substantiam dall'art. 23 T.U.F. avendo controparte prodotto copia del contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari sottoscritto dalla cliente, il quale accede ad un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione stipulato in pari data. Dalle risultanze probatorie risulta che la Banca ha assolto al proprio obbligo di informazione, rispettando quindi gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla normativa di settore, avendo raccomandato al cliente soltanto operazioni compatibili con le caratteristiche personali e la situazione finanziaria di quest'ultimo. È stata altresì respinta la domanda attorea relativa all'annullamento del contratto ex art. 1427 ss. c.c. poiché l'onere della prova ex art. 2697 c.c. incombe sulla parte attrice e quest'ultima nel caso de quo, dopo aver allegato di essere in corso, a causa di un

comportamento negligente della Banca, nell'errore sull'oggetto del contratto, ha omissis di provare i presupposti legittimanti il richiesto annullamento contrattuale.

Trib. Terni, 14 gennaio 2010, n. 44. Consumatore – Mutuo di scopo finalizzato all'acquisto di beni di consumo – Risoluzione del contratto di acquisto – Collegamento negoziale – Sussistenza – Vessatorietà della clausola di esclusione del collegamento negoziale

Nel contratto di mutuo stipulato allo scopo di acquistare un bene di consumo (nella fattispecie un'automobile), la risoluzione del contratto di compravendita determina il venir meno della ragion d'essere dello stesso contratto di finanziamento che, dunque, ne segue le sorti.

Il collegamento negoziale fra i due contratti non può essere escluso pattiziamente attraverso l'inclusione nel contratto di finanziamento di una clausola che neghi l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al contratto di compravendita collegato. Tale clausola risulta, infatti, abusiva ex art. 33, lett. r e t, e, pertanto, deve ritenersi nulla. In questo senso, quindi, privilegiando un'interpretazione conforme alla normativa comunitaria, gli indici attraverso cui individuare la presenza di un collegamento negoziale fra un contratto di acquisto di un bene di consumo ed il relativo contratto di finanziamento, devono essere quelli contenuti all'art. 3 della direttiva 2008/48/Cee sul credito al consumo, nonostante questa normativa, all'epoca dei fatti, non fosse stata ancora recepita e non fosse ancora scaduto il termine per farlo.

Trib. Terni, 11 gennaio 2010, n. 39. Mutuo ipotecario – Obblighi di correttezza e buona fede – Legittimo affidamento del cliente – Responsabilità contrattuale – Risarcimento

Nella conclusione di un contratto di mutuo ipotecario fra un cliente ed una Banca, non può essere considerata conforme ai principi della correttezza e della buona fede la condotta dell'istituto bancario che, avendo contezza di tutti gli elementi rilevanti ai fini della pratica trattata, non informi il cliente circa tutti i fattori ostativi alla stipulazione del contratto, ma si limiti a comunicare soltanto alcuni di questi. Il comportamento della Banca, generando un legittimo affidamento del cliente integra una responsabilità, ex art. 1337 c.c., della stessa che sarà chiamata a risarcire il danno quantificabile nelle spese inutilmente sostenute dal cliente per l'eliminazione di quegli elementi ostativi alla conclusione di un contratto.

Trib. Perugia, 19 ottobre 2009, n. 1493. Contratto di conto corrente bancario – Capitalizzazione trimestrale – Clausola di massimo scoperto – Anatocismo – Illegittimità – Nullità parziale

È nulla la clausola che impone la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi all'interno di un contratto di conto corrente bancario stipulato prima dell'entrata in vigore del d.lg. 4 agosto 1999, n. 34 e della connessa delibera Cicr di attuazione emanata il 9 febbraio 2000. Infatti, nonostante tali norme prevedano la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale precedentemente pattuite, con l'unico limite dell'obbligo di adeguarle, con i tempi e le procedure indicate, alla nuova normativa pena l'inefficacia delle stesse, le stesse sono state dichiarate, proprio relativamente al punto controverso, incostituzionali per eccesso di delega (Corte cost., n. 425/2000).

Per l'effetto il Giudicante aderisce all'oramai consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, nel considerare quello della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi un uso negoziale e non normativo, ritiene la clausola che lo sancisce, ponendosi questa in contrasto con l'art. 1283 c.c., affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio (Cass., Sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095. Sul punto si veda anche App. Perugia 6 marzo 2008).

Sono parimenti nulle le clausole contrattuali che individuano il tasso di interesse passivo, se superiore a quello legale, in base agli usi praticati sulla medesima piazza anche se pattuite prima dell'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992 n. 154 e del testo unico bancario del 1993 che, introducendo norme sulla trasparenza a tutela del cliente, comminano espressamente quella sanzione per tali clausole contrattuali.

Anche in questo caso la pronuncia del Tribunale si pone nel solco già tracciato dalla Suprema Corte che ritiene le stesse clausole comunque nulle per contrasto con l'art. 1284, comma 3, c.c., ritenendo non assolto l'onere formale nei casi in cui il riferimento agli usi sia tanto generico da non permettere una concreta ed immediata identificazione della previsione cui le parti facevano riferimento per l'individuazione dell'ammontare del tasso degli interessi passivi.

Trib. Perugia, 24 settembre 2009, n. 1397. Violazione da parte della Banca degli obblighi di trasparenza e lealtà nei rapporti bancari di cui al d.lg. n. 383/93 – Connessione oggettiva tra contratto di conto corrente e contratto di mutuo – Nullità dei contratti di mutuo stipulati per interessi e spese (interessi passivi e commissioni di massimo scoperto) non dovute in quanto non portate a conoscenza del cliente e non pattuite espressamente nel contratto di conto corrente bancario – Irrilevanza della mancata contestazione degli estratti conto ai fini della legittimazione degli addebiti illegittimamente posti a carico del risparmiatore

Il Tribunale nell'accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a favore della Banca convenuta-opposta e nell'ordinare, conseguentemente, la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca sui beni fatta eseguire dalla Banca, ha ritenuto del tutto illegittime le voci di debito addebitate agli oppositori i quali, per farvi fronte, si erano veduti costretti a concludere reiterati contratti di mutuo da ritenersi nulli in quanto connessi ad un contratto di conto corrente illegittimamente eseguito. La Banca, infatti, approfittando della fiducia e del rispetto reverenziale di clienti in situazione di bisogno, aveva, del tutto illegittimamente addebitato ai ricorrenti costi (interessi passivi e commissioni di massimo scoperto) non indicati espressamente nel contratto di conto corrente in violazione dell'art. 116 del d.lg. n. 385/93. Per il Tribunale, peraltro, la mancata contestazione degli estratti conto da parte degli oppositori non può ritenersi condotta tale da costituire tacita approvazione dell'applicazione di voci di debito illegittime. Non ha, invece, trovato accoglimento la domanda posta in via riconvenzionale dagli oppositori di risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo della Banca.

Trib. Spoleto, 19 maggio 2009. Rapporto di debito-credito – Violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede – Superamento del tasso soglia – Indeterminatezza del credito azionato – Non corretto computo degli interessi

Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell'esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa allegazione dei fattori produttivi del danno. Viene invece accertata la violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo, e dunque il non corretto computo degli interessi.

Trib. Perugia, 22 settembre 2008. Piano di risparmio – Mutuo – Annullamento per errore essenziale e riconoscibile

Ove il cliente, intenzionato a sottoscrivere un piano di risparmio per costituirsi un capitale da utilizzare al termine dell'attività lavorativa, sottoscrive invece un contratto di mutuo, sussistono i presupposti per annullamento del contratto ex artt. 1427 ss. c.c. Ricorre infatti un errore essenziale, in quanto attinente la

stessa natura del contratto concluso, e riconoscibile, poiché il funzionario della banca, usando la normale diligenza, avrebbe dovuto accorgersi che non era quello l'intento del cliente.

Trib. Perugia, 29 aprile 2008. Contratti di apertura di credito – Interessi ultralegali – Anatocismo – Invalidità – Inefficacia

In un contratto sorto in epoca precedente rispetto all'entrata in vigore del TUB che all'art. 117 sancisce la nullità delle clausole che rinviano agli usi è comunque da ritenersi invalida, ex art. 1284, comma 3, c.c., e, per l'effetto, inefficace, la clausola che individua interessi ultralegali determinandoli sulla scorta dei c.d. usi su piazza nel caso in cui l'ammontare degli stessi interessi non risulti effettivamente determinabile e i criteri della loro quantificazione intrinsecamente controllabili al momento della stipulazione del contratto a nulla rilevando la determinazione ex post degli stessi elementi. Rilevata la natura pattizia - in quanto trattasi di proposte contrattuali - delle c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI è da escludere che le stesse possano qualificarsi come usi idonei a derogare la disciplina sull'anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c.